

CONDOMINIO - SASSARI Attività n. 91 del D.M. 16/2/82

E' pervenuta con parere favorevole del Comando Provinciale VVF di Sassari, una istanza da parte dell'Amministratore pro tempore del Condominio del comune di Sassari, con cui viene richiesta deroga al punto 4.1.1 dell'allegato al D.M. 12.04.1996 riguardante la "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

Trattasi di una caldaia condominiale della potenzialità di 196 kW, alimentata da aria propanata dalla rete cittadina, per la quale è stato presentato un progetto di adeguamento alla regola tecnica appena citata.

La previsione della norma, cui si intende derogare, è la lunghezza della parete attestata su spazio a cielo libero che deve esser pari ad almeno il 15% del perimetro del locale ($15.40 * 15\% = 2.31$ m.)

Tale condizione non viene rispettata; allo stato la porzione di perimetro che si affaccia su spazio a cielo libero risulta di soli 1.26 m e non risulta possibile incrementarla se non ricorrendo ad un ridimensionamento del locale autorimessa privato, contiguo al locale termico.

Il rischio aggiuntivo risulta:

- incremento difficoltà di accesso per le squadre di soccorso in caso di emergenza.
- minore superficie di sfogo in caso di esplosione.

Il progettista, a compensazione del maggior rischio propone quanto di seguito evidenziato:

- Il potenziamento dell'aerazione fino 2.70 m² (27000 cm²) di gran lunga superiore al minimo richiesto ($196 * 10 = 1960$ cm²) mediante la grigliatura di tutta la porta di accesso fino all'intradosso del solaio.
- La installazione di un rivelatore di gas che, in caso di rilascio, ne rilevi la concentrazione e intercetti la linea di adduzione con una valvola di blocco.

Considerato quanto sopra, il comando provinciale ha espresso il proprio parere favorevole per l'approvazione.

Con queste premesse si ritiene dunque che la richiesta di deroga possa essere accolta a condizione che:

- venga tenuto un registro dei controlli e delle verifiche periodiche del sistema come previsto dalle norme tecniche e dal costruttore;
- il limite di soglia non sia inferiore al 30% del limite inferiore di esplosività;
- la valvola di blocco sia a sicurezza intrinseca ed a riarmo manuale.

I relatori
Ing. Alberto Matta
Ing. Guido Basciu